

POR FESR CAMPANIA 2014-2020

Asse 1 –Ricerca e Innovazione

Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”

Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di RIS3”

“Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania”

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE CAMPANIA

**nella persona del Responsabile di Obiettivo Specifico 1.2 (ROS) Dott. Ruggero Bartocci
designato con DPGR n. 125 del 17/07/2018**

E

....., codice fiscale, rappresentata
da nato/ail, domiciliato per la carica
presso la sede legale in, via, abilitato alla
stipula del presente atto in virtù del ruolo rivestito nell’azienda secondo le normative vigenti,

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

“TITOLO_____”

CUP _____

PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- La Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Campania;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);

- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE)1011/2014);
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (di seguito, il Reg. (UE)651/2014);
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii di designazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020 ;
- Il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, approvato dall'ADG POR FESR con DD 228 del 29/12/2016, come da ultimo con DD n. 134 del 15/05/2018;
- L'Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di piattaforme tecnologiche nell'ambito dell'Accordo di Programma "Distretti ad Alta Tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania" (di seguito Avviso) approvato con Decreto Dirigenziale n. 350 del 25/05/2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29/05/2017;
- Il D.D. n. 248 del 12 luglio 2018, pubblicato sul BURC n. 48 del 16 luglio 2018, con cui sono state determinate l'ammissibilità dei soggetti e le procedure di selezione dei progetti, l'ammissibilità delle spese, l'effetto incentivante e le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. del Trattato;
- Il D.D. n. _____ del _____ è stato concesso al Progetto _____ per un contributo massimo di _____, relativo al solo progetto di Ricerca e Sviluppo, a fronte di un costo pari a € _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

1. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra i soggetti beneficiari dei contributi, _____, di seguito denominato Beneficiari, e la Regione Campania, Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, di seguito denominata Regione a valere sul Programma Operativo FESR Campania 2014 - 2020 (di seguito, il Programma), Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.2 – Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di RIS3”.
2. Il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'interventoTITOLO (nel seguito, Intervento) - CUP _____, è concesso nella forma di aiuto alla spesa.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

2. PRIMI ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

1. I Beneficiari si obbligano ad inviare alla Regione la presente Convenzione, sottoscritta per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di 5(cinque) giorni dalla data della ricezione del Decreto di concessione (nel seguito, Decreto), che riporta il Codice assegnato dalla Regione all'intervento.
2. Nel caso in cui i beneficiari non adempino all'obbligo di cui al comma precedente, si configura la rinuncia al finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui i beneficiari, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richiedano, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga, tuttavia, non può avere durata superiore a 5 (cinque) giorni e non può essere concessa più di una volta.

3. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

1. La presente Convenzione si estende fino ai 5 anni successivi alla data del pagamento del saldo finale;
2. Le attività devono concludersi entro **16** mesi dalla data di stipula della presente convenzione;
3. E' fatta salva l'ipotesi in cui i beneficiari possano richiedere una proroga per la conclusione delle attività progettuali, esplicitandone le motivazioni. Tuttavia, la proroga può essere concessa solo una volta;

4. I tempi previsti per il completamento dell'operazione non possono superare comunque il termine di chiusura del Programma Operativo FESR Campania 2014 - 2020;
5. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze – deve avvenire entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo di realizzazione del Progetto ed, in ogni caso, prima della trasmissione della rendicontazione finale;

4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CAMPANIA

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa i Beneficiari in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto dei Beneficiari ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi e comunica le scadenze e le modalità con le quali i Beneficiari invia i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dalle Linee guida approvate con D.D. n.335 del 05/10/2018,, la Regione si impegna a corrispondere ai Beneficiari, nelle forme e modalità stabilite all'art. 7 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro _____ (_____) relativo al solo progetto di Ricerca e Sviluppo, a fronte di un costo totale dell'Intervento pari a euro _____ (_____).
5. L'erogazione dei Contributi è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte dei Beneficiari, dei requisiti per l'accesso allo stesso, così come stabilito dal D.D. n.248/2018, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L'erogazione dei Contributi è effettuata mediante bonifici bancari, sui conti _____ IBAN _____ presso la banca _____ intestati ai Beneficiari.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Conformemente alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014- 2020, i Beneficiari si impegnano al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
2. I Beneficiari sono tenuti all'adempimento dei seguenti obblighi generali:

- a. realizzare l'Intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato, e, comunque, nella misura minima necessaria alla realizzazione degli obiettivi del progetto, così come approvato dall'ETS e nel rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico. L'ufficio regionale potrà chiedere in merito il parere del referee incaricato. Resta fermo che l'investimento deve rispettare il limite di cui all' art. 5 dell'avviso, fatto salvo dal D.D. n.248/2018. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato. I beneficiari, in sede di rendicontazione dei costi, potranno procedere ad effettuare delle variazioni percentuali per ogni singola voce in misura non superiore al 10% dei costi approvati dal referee e comunque, l'ammontare di tali variazioni non potrà superare il limite del 10% del costo complessivo del progetto. Tali variazioni saranno oggetto di riconoscimento in termini di congruità e pertinenza da parte del referee incaricato;
- b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- c. avere sede o unità produttiva locale in cui si realizza l'Intervento in Campania alla data del primo pagamento dell'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.1, paragrafo 5, lett. a;
- d. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 3 della presente Convenzione;
- e. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dalle Linee Guida;
- f. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- g. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
- h. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
- i. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
- j. conservare tutti i documenti relativi all'intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- k. provvedere a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione

relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo art. 10;

- l. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo, così come previsto dal D.D. n.248/2018;
- m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del Progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- n. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- q. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) paragrafo 4 dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- r. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- s. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- t. osservare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal ROS;
- u. ciascun beneficiario eseguirà le prestazioni di propria competenza in ordine alla perfetta esecuzione del progetto presentato, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti partecipanti allo stesso.

3. I beneficiari sono tenuti ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:

- rispetto del vincolo di stabilità, di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il singolo beneficiario è una PMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni.
 - mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, secondo la seguente modalità :
 - per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1.000.000 di euro, i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;
 - per le operazioni diverse da quelle di cui al punto elenco precedente, tutti i documenti giustificativi devono essere disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;
- Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.

4. I beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:

- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali;
- d. provvedere a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo art. 10;

5. I beneficiari sono altresì tenuti ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:

- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;

- b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.

6. I beneficiari sono tenuti, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. I beneficiari, se necessario, si renderanno altresì disponibili a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

6. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA

1. I beneficiari nell'esecuzione della presente Convenzione, assumono in proprio ogni responsabilità civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose della Regione Campania o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti durante la realizzazione dell'intervento nonché ai loro impianti, attrezzature ed arredi derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dalla Regione stessa.
2. La Regione Campania è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla realizzazione dell'intervento.
3. Il Beneficiario è tenuto, altresì, a manlevare la Regione Campania da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, tenendola indenne da costi.

7. INTENSITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per i *Progetti di sviluppo dei DAT/APP Campania* le agevolazioni sono concesse
 - per le attività di R&S svolte dalle imprese e dagli Organismi di ricerca privati, le agevolazioni sono concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammessi - nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo del Regolamento GBER- fissata in relazione alla dimensione di impresa come segue:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	INTENSITÀ DI AIUTO		
	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Attività di ricerca industriale realizzate dall'impresa in collaborazione effettiva con un organismo di ricerca	80%	75%	65%
Attività di sviluppo sperimentale realizzate dall'impresa in collaborazione effettiva con un organismo di ricerca	60%	50%	40%

- per le attività di R&S svolte dagli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, le agevolazioni sono concesse nella forma di sovvenzione, per una percentuale nominale delle spese ammesse complessive fissata all'80%. In ogni caso, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. Nessun aiuto di Stato indiretto è concesso al partner industriale attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di R&S;

b) l'Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'Organismo Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;

- per le attività relative alla formazione il *costo dei destinatari* della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Le richieste di erogazione dei contributi dei singoli beneficiari dovranno pervenire per il tramite del Soggetto Gestore, nonché ogni altra eventuale comunicazione o documentazione da presentare.

2. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- a. Anticipazione (facoltativo);
- b. Stati avanzamento;
- c. Saldo.

La prima quota del contributo, per un ammontare pari al 40% della sovvenzione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione della documentazione di cui al seguente comma 3, lett. A.:

A. documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di anticipazione:

- a. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione fino a un massimo del 40%;
- b. polizza fideiussoria o assicurativa secondo il format approvato dalla Regione Campania – DG 10 – Staff 93, per i soggetti giuridici di natura privatistica;
- c. dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

3. Documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di stati di avanzamento:

- a. richiesta di erogazione del pagamento intermedio in misura pari almeno al 20% fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, previa presentazione della rendicontazione di pari importo; prospetto riepilogativo delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
- b. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- c. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
- d. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

4. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo finale è la seguente:
- a. richiesta di erogazione del saldo, per un importo almeno pari al 10% del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - c. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - d. copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - e. relazione tecnico-scientifico redatta dal referee esperto della materia e attestante la realizzazione dell'intervento.
5. Tutti i documenti giustificativi di spesa richiesti, in copia conforme all'originale, dovranno essere annullati in originale con un timbro con la seguente dicitura: "POR Campania FESR 2014/2020 O.S. ____ Az. ____ "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati" CUP_____".

Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento si richiami l'Azione del POR FESR 2014/2020 sulla quale il progetto è finanziato.

9. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. I Beneficiari provvedono a tutte le attività di competenza funzionali all'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, e comunque forniscono secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione ogni altro dato o informazione relativi allo stesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE.
2. Il rispetto di quanto disposto al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., i beneficiari comunicano, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le

informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.

2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. I beneficiari provvedono a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. I beneficiari provvederanno a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui i beneficiari utilizzino sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) gli stessi devono garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, i beneficiari si impegnano ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

11. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I Beneficiari hanno l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità. In particolare:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013;

- b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente Convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
- i nomi dei Beneficiari;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

12. CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, i Beneficiari dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con i Beneficiari.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 15 della presente Convenzione.

13. MODIFICHE DEL PROGETTO

1. I Beneficiari, ai fini di eventuali modifiche dei contenuti dell'operazione, si impegnano a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale per l'assunzione dei conseguenti atti da parte della stessa, fermo restando che, a valutazione discrezionale dell'ufficio, è possibile richiedere il parere del referee incaricato.

14.REVOCHE

2. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione, di cui al D.D. n.248/2018, durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
 - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento dei Beneficiari;
 - d. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - e. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex art. 71 del Reg. 1303/2013 nei successivi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - f. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili ai Beneficiari e non sanabili;
 - g. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - h. la violazione degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
 - i. in tutti i casi in cui la revoca del contributo è prevista dalla presente Convenzione.
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito indicato:
 - i. Il decreto di revoca costituisce, in capo alla Regione Campania, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal Manuale di Attuazione, calcolato dal momento dell'erogazione.
 - ii. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e

ss.mm.ii., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

- iii. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 - iv. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - v. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai beneficiari.
 - vi. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - vii. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, i Beneficiari versano il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della L.R. 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

15.DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con i Beneficiari, procederà alla revoca totale/parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti dei Beneficiari.

16.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
2. Ai sensi della normativa di cui al comma 1 si forniscono le seguenti informazioni:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
 - c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016;

- d) i dati forniti saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- e) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dai Beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
- f) titolare del trattamento è la Regione Campania, Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione – Staff 50 10 93 “RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione”;
- g) responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione presso Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione è il Direttore Generale;
- j) in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/2016, rivolgendosi all'indirizzo dg.501000@pec.regione.campania.it.

17.REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

18. CONTROVERSIE

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte

secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Napoli, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

19. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, _____

(firmato digitalmente)

Il legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Il ROS
